

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO (SO). L.R. 23 GIUGNO 1997, N. 24.

Art. 1 Modalità di autorizzazione e criteri per il rilascio dei permessi

La raccolta dei funghi nel territorio del Comune di Albaredo per San Marco è autorizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, e dalla L. R. 23 Giugno 1997 n. 24, secondo le modalità e procedure di seguito specificate:

Art. 2 Modalità di raccolta

Su tutto il territorio comunale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

- a. la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- b. la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c. il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 Kg. salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
- d. la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e. è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- f. è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g. è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h. è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Ammanita cesarea;
- i. è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- j. è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 3 Residenti nel territorio del Comune di Albaredo per San Marco

I residenti nel Comune di Albaredo per San Marco sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso. A tal fine sarà sufficiente disporre di apposito documento di riconoscimento (Carta di identità o altro equivalente) atto a dimostrare la residenza nel Comune stesso o di apposito tesserino annuale di colore giallo, rilasciato dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00.

Art. 4 Proprietari di fondi o di immobili situato nel Comune di Albaredo per S. Marco

I proprietari di fondi o di immobili situati nel territorio del Comune di Albaredo per S. Marco sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento e con un'autocertificazione atta a comprovare la proprietà o con apposito tesserino annuale di colore azzurro rilasciato dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00. Si precisa che per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti in 1° grado dello stesso.

Art. 5 Residenti al di fuori del territorio del Comune di Albaredo per San Marco

A tali soggetti verrà rilasciata dal Comune di Albaredo per San Marco, in collaborazione con eventuali punti vendita autorizzati un permesso sotto forma di un tesserino nominativo, con le seguenti caratteristiche:

Validità temporale costo per l'anno in corso

a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre) di colore verde	€ 55,00
b) giornaliero di colore bianco	€ 5,00

Art. 6 Modalità di pagamento e controlli

Il pagamento dell'importo relativo all'acquisto dei tesserini di cui al precedente art.5 può essere effettuato presso gli uffici comunali e i punti di vendita a ciò autorizzati.

Il tesserino deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a cura del dipendente comunale o dai gestori dei punti vendita autorizzati dal Comune stesso.

Il Comune vigilerà sulla corretta gestione del servizio da parte dei punti vendita autorizzati.

I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del permesso.

Gli importi previsti per l'anno in corso potranno subire variazioni, per gli anni successivi, previa deliberazione comunale.

Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, pertanto questi si intendono autorizzati alla raccolta senza il tesserino, solo se accompagnati da soggetto in possesso del tesserino.

Art. 7 Gestione e utilizzo proventi

I tesserini per la raccolta, stampati a cura del Comune di Albaredo per San Marco, verranno messi in distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora i soggetti incaricati della vendita dei tesserini del Comune dovessero esaurire i permessi per la raccolta, potranno farne richiesta scritta al Comune di Albaredo per San Marco, il quale provvederà al rilascio nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Tutti i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovranno versare i proventi derivanti dalla vendita dei tesserini in due distinti momenti, il primo il 1 settembre, il secondo a saldo entro il 15 novembre contestualmente alla rendicontazione annuale.

Entro il 15 novembre di ogni anno tutti i soggetti incaricati della vendita, dovranno presentare al Comune di Albaredo per San Marco il rendiconto degli introiti derivanti dalla vendita dei tesserini.

I proventi delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art.9 della L.R. n° 24/97, introitati dagli incaricati della vigilanza dovranno essere versati al Tesoriere del Comune entro il 15 novembre di ogni anno.

Art. 8 Sanzioni

Sono sanzionate con il pagamento di una somma di €25,00 a € 51,00 le seguenti violazioni:

- a) esercizio della raccolta senza permesso, oltre al pagamento del permesso giornaliero;
- b) mancata esibizione del permesso e/o del documento di residenza o di proprietà, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
- c) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito;
- d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
- e) uso di attrezzi e contenitori non conformi alle prescrizioni della L. R n. 24/1997

- f) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 24/1997
 g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

All'accertamento delle violazioni succitate, fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al punto c)-e)-ed f), determina la revoca del permesso di raccolta per l'anno in corso.

Art. 9 Vigilanza

Valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della L. R. n. 24 del 23.06.1997 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 10 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio. Copia del presente Regolamento è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed al Corpo Forestale dello Stato.

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28/01/2006.

Caratteristiche morfologiche del Porcino

Classe: Basidiomiceti

Un tempo classificato come *Boletus edulis* subsp. *edulis*.

Nomi volgari: Porcino - Brisa - Rigorsella

Cappello: 5-24 cm, carnoso e sodo, inizialmente emisferico poi convesso alla fine anche depresso e rialzato leggermente a coppa; bruno chiaro, ma a volte anche bruno scuro, più chiaro al margine; superficie umida, viscosa, non vellutata, rugolosa.

Tubuli: lunghi, semplici, quasi liberi, che si separano facilmente dal cappello; bianchi poi giallastri.

Pori: in principio chiusi e fini; bianchi o bianco-grigi, a maturità giallastri.

Gambo: 5-12 x 3-7 cm, grosso, pieno e sodo, in principio assottigliato in alto, ingrossato alla base, per divenire progressivamente cilindrico pallido poi brunastro chiaro; superficie ornata da vene più chiare.

Carne: bianca, immutabile, con leggera colorazione nocciola, soda; odore fungino.

Spore: bruno-olivastro in massa.



Boletus edulis

Commestibilità, habitat e osservazioni

Relazione con l'ambiente vegetale circostante: fungo simbiote.

Si trova nei boschi di latifoglie e abeti. Fine estate-autunno.

Ottima commestibilità.

È il tipico *Boletus edulis* nella forma e colore più noti. Il *Boletus reticulatus* (sinonimo *Boletus aestivalis*) si riconosce, oltre che per il cappello molto chiaro e screpolato in aureole, per la carne quasi spugnosa.